



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
155	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione dell' articolo 279 co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dal Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli con nota di contestazione prot. 9314 del 18/01/2021. Trasgressore: Legale rappresentante Centro Revisioni C.a.L. . Obbligato in solido: Centro revisioni C.A.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il personale del Corpo di polizia Metropolitana di Napoli effettuava, in data 15/01/2021, un sopralluogo presso la Ditta Centro revisioni C.A.L.;
- Che, dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - Relativamente al “Registro della Manutenzione ordinaria e straordinaria degli autocontrolli” la Ditta esibiva un Registro vidimato ma senza alcuna data e non contenente alcuna annotazione relativa ai suddetti controlli;
 - Relativamente alla manutenzione dell’impianto, risultava che la ditta non avesse mai sostituito i filtri a carbone attivo, i filtri in maglia d’acciaio ed i filtri in tessuto. Tanto si deduceva dal registro di carico e scarico rifiuti non contenente alcuna annotazioni relativamente allo smaltimento di alcun filtro rientrante nella tipologia di quelli sopra elencati;
 - Che, costituendo il fatto violazione dell’autorizzazione di cui sopra ex art. 272 D.lgs. 152/2006, sanzionata dall’art. 279 co. 2 bis del d.lgs. 152/2006, il Corpo di polizia Metropolitana di Napoli trasmetteva nota di contestazione in oggetto allo scrivente Ufficio, individuando il sig. ****OMISSIS****, legale rappresentante della ditta, quale trasgressore.

RILEVATO

- Che la ditta Revisioni Cal veniva diffidata dallo scrivente Ufficio ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nell’atto autorizzativo, in data 25/03/2021;
- Che nel medesimo atto di diffida, la Ditta riceveva l’avviso dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dello scrivente Ufficio, ai sensi del combinato disposto della L. 689/81 e dell’art. 279 co. 2 bis del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l’art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che *“Chi, nell’esercizio di uno stabilimento viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’Autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 euro a euro 10.000, alla cui irrogazione provvede l’Autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione delle emissioni in atmosfera si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*;
- Che l’art. 11 della L. 689/81 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che nessuna causa di esclusione della responsabilità emerge dagli atti né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo;
- Che, data l’assenza di precedenti della stessa indole a carico del sig. *OMISSIS*, agli atti di questo Ufficio, è possibile applicare il minimo edittale (€ 1000,00) della sanzione;

VISTO

- L’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 279 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. N. 434687 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegare

le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. *****OMISSIS*****legale rappresentante del Centro Revisioni CAL, in qualità di trasgressore, ed al Centro Revisioni *****OMISSIS*****in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 c. 3 della L. 689/81, il pagamento della somma di € 1000,00 (Mille/00) oltre eventuali spese di notifica, per la violazione degli art. 279 co. 2 bis e co. 4 del D.Lgs. 152/06.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- *****OMISSIS*****- Codice tributo: 564
- Oppure
- Centro Revisioni CAL – codice tributo 564
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art. 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario che saranno quantificati nella lettera di trasmissione. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'autorità che ha elevato la contestazione

DOTT. ANTONELLO BARRETTA